

**Ordinanza  
concernente i contributi di superficie  
e di trasformazione nella campicoltura  
(Ordinanza sui contributi nella campicoltura, OCCamp)**

del 7 dicembre 1998 (Stato 5 dicembre 2006)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 177 capoverso 1 e 180 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998<sup>1</sup> sull'agricoltura,<sup>2</sup>

*ordina:*

**Capitolo 1: Contributi di coltivazione**

**Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 1** Diritto ai contributi

<sup>1</sup> I gestori che gestiscono un'azienda a proprio rischio e pericolo e che hanno domicilio civile in Svizzera beneficiano, per ettaro e anno, dei seguenti contributi di coltivazione:

	Fr.
a. <sup>3</sup> colza, soia, girasole, canapa, zucche per l'estrazione di olio e lino	1500
b. <sup>4</sup> favette, piselli proteici e lupini da foraggio	1500
c. <sup>5</sup> piante da fibra, canapa e lino esclusi	2000
d. ... <sup>6</sup>	

<sup>2</sup> I contributi per la canapa come seme oleoso e per la canapa come materia prima rinnovabile sono versati esclusivamente per le varietà di cui all'allegato dell'ordinanza dell'Ufficio federale dell'agricoltura del 7 dicembre 1998<sup>7</sup> sul catalogo delle varietà.

<sup>3</sup> Le superfici delle singole colture devono misurare almeno 20 are per particella.

RU 1999 393

<sup>1</sup> RS 910.1

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2507).

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5345).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2507).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5345).

<sup>6</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 250).

<sup>7</sup> RS 916.151.6

<sup>4</sup> Per le superfici nella zona economica estera coltivate per tradizione familiare le aliquote dei contributi ammontano al 75 per cento delle aliquote all'interno del Paese.

<sup>5</sup> Dai contributi di coltivazione vengono dedotti i pagamenti diretti UE versati in virtù del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 per le superfici nella zona economica estera coltivate per tradizione familiare, a condizione che tali pagamenti diretti UE non siano dedotti dai pagamenti diretti conformemente all'articolo 67 capoverso 4 lettera d dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>8</sup> sui pagamenti diretti.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Ai fini del calcolo delle deduzioni sono determinanti i pagamenti diretti UE versati per l'anno precedente.<sup>10</sup>

## **Art. 2** Condizioni e oneri

<sup>1</sup> I contributi di coltivazione sono versati solo se:

- a. ...<sup>11</sup>
- b. il gestore fornisce la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate di cui al titolo 1 capitolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>12</sup> sui pagamenti diretti;
- c.<sup>13</sup> nell'azienda sussiste un fabbisogno di almeno 0,25 unità standard di manodopera;
- d.<sup>14</sup> almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell'azienda devono essere svolti da manodopera propria dell'azienda; il carico di lavoro viene calcolato in base al preventivo di lavoro, edizione 1996, della Stazione federale di ricerche in economia e tecnologia agricole di Tänikon.

<sup>2</sup> Per la coltivazione della canapa possono essere impiegate unicamente sementi certificate ai sensi dell'ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998<sup>15</sup> sulle sementi e i tuberi-seme. Per provare l'impiego delle sementi certificate occorre presentare tutte le etichette delle varietà utilizzate o altri documenti giustificativi.<sup>16</sup>

## **Art. 3** Esclusione dai contributi

Non sono versati contributi per:

- a. superfici al di fuori della superficie agricola utile;
- b. superfici non coltivate per tradizione familiare nella zona economica estera;

<sup>8</sup> **RS 910.13**

<sup>9</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006 885**).

<sup>10</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006 885**).

<sup>11</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003 5345**).

<sup>12</sup> **RS 910.13**

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003 5345**).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU **2001 250**).

<sup>15</sup> **RS 916.151.1**

<sup>16</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003 5345**).

- c. particelle o parti di particelle caratterizzate da un'elevata presenza di malerbe, in particolare romice, stoppione («cardo dei campi»), agropiro («gramigna») e avena selvatica;
- d.<sup>17</sup> superfici con colture di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a (canapa esclusa) e b, raccolte prima della loro maturazione e non per l'estrazione dei granelli;
- e. superfici con colture di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera c, raccolte prima della loro maturazione;
- f.<sup>18</sup> superfici con zucche per l'estrazione di olio, che non sono trebbiate sul campo.

#### **Art. 4**            Limite di età

<sup>1</sup> I contributi di coltivazione non sono versati alle persone fisiche che hanno compiuto il 65° anno di età prima del 1° gennaio dell'anno di contribuzione.

<sup>2</sup> Se l'azienda è gestita da una società di persone è determinante l'età del gestore più giovane.

<sup>3</sup> Per le comunità aziendali il diritto ai contributi decade per l'azienda associata il cui gestore ha raggiunto il limite di età.

## **Sezione 2: Procedura**

#### **Art. 5**            Domande

<sup>1</sup> I contributi di coltivazione sono versati solo su domanda scritta. Tale domanda deve essere presentata all'autorità designata dal Cantone di domicilio.

<sup>2</sup> A complemento dei dati della struttura aziendale conformemente all'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>19</sup> sui dati agricoli, tra il 15 aprile e il 15 maggio il gestore notifica all'autorità designata dal Cantone di domicilio:

- a. le particelle con colture aventi diritto ai contributi di coltivazione; e
- b. i pagamenti diretti UE ricevuti per l'anno precedente per le superfici nella zona economica estera coltivate per tradizione familiare.<sup>20</sup>

<sup>3</sup> Il Cantone può:

- a. entro la data di cui al capoverso 2 stabilire un termine per inoltrare la domanda;
- b. richiedere una notifica preliminare per singoli provvedimenti.

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU **2001** 250).

<sup>18</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU **2001** 250).

<sup>19</sup> RS **919.117.71**

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006** 885).

**Art. 6** Ritiro della domanda

<sup>1</sup> Il richiedente che non adempie più le condizioni e gli oneri per beneficiare dei contributi di coltivazione deve ritirare la domanda senza indugio.

<sup>2</sup> Prima di prendere provvedimenti che implicano la mancata osservanza delle condizioni e degli oneri deve annunciarli per scritto alle autorità competenti.

**Art. 7** Controlli

<sup>1</sup> L'autorità comunale o cantonale competente verifica i dati forniti dai gestori, controlla il tipo di gestione e valuta prima del raccolto lo stato delle colture.

<sup>2</sup> Se i controlli sono svolti dall'autorità comunale competente, essa ne comunica i risultati ai Cantoni.

<sup>3</sup> L'autorità cantonale competente esamina per campionatura l'attività di controllo delle autorità comunali.

<sup>4</sup> Se l'autorità comunale o cantonale competente constata inesattezze nell'indicazione delle superfici, uno stato insoddisfacente delle colture oppure la mancata osservanza del tipo di gestione o di utilizzazione notificato, o se gli acquirenti le segnalano tali fatti, lo comunica senza indugio al gestore.

<sup>5</sup> Se il gestore contesta i risultati del controllo può chiedere, entro i tre giorni feriali seguenti, che il Cantone effettui, nel giro di 48 ore, un ulteriore controllo dell'azienda e dei campi. Il raccolto del campo oggetto della contestazione non può essere effettuato prima del nuovo controllo.

<sup>6</sup> I Cantoni allestiscono ogni anno, in base alle indicazioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale), un rapporto sulla loro attività di controllo e sulle sanzioni prese.

<sup>7</sup> I gestori di aziende con superfici nella zona economica estera coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a presentare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti UE concessi.<sup>21</sup>

**Art. 8** Versamento dei contributi e conteggio

<sup>1</sup> Il Cantone:

- a. determina i contributi e li versa;
- b. allestisce per ogni provvedimento liste ricapitolative (distinte di pagamento) per l'intero territorio cantonale;
- c. trasmette ogni anno all'Ufficio federale le distinte di pagamento su supporto dati elettronico;
- d. inoltra all'Ufficio federale il conteggio finale di tutti i contributi, di volta in volta entro il 1° marzo dell'anno successivo.

<sup>2</sup> I contributi che non possono essere assegnati, decadono dopo cinque anni. Il Cantone deve rimborsarli all'Ufficio federale.

<sup>21</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 885).

<sup>3</sup> Per l'allestimento delle distinte di pagamento l'Ufficio federale emana direttive e stabilisce, in collaborazione con i Cantoni, l'impostazione tecnica e organizzativa della raccolta dei dati.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale controlla le distinte di pagamento e trasferisce ai Cantoni l'importo totale autorizzato.

## Capitolo 2: Contributi di trasformazione

### Art. 9<sup>22</sup> Trasformazione di semi oleosi

<sup>1</sup> La Confederazione versa contributi per la trasformazione di semi oleosi (colza, soia e girasole).

<sup>2</sup> Un importo annuo massimo di 8,5 milioni di franchi è concesso dal 2004 al 2007 per i contributi secondo il capoverso 1 e l'articolo 10 capoverso 4 nonché secondo l'articolo 18a dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>23</sup> sulle sementi.<sup>24</sup>

### Art. 10<sup>25</sup> Trasformazione mediante impianti pilota e impianti di dimostrazione

<sup>1</sup> La Confederazione versa contributi per la trasformazione di materie prime rinnovabili, a condizione che possano essere destinate a scopi alimentari e a scopi industriali. I contributi sono versati soltanto agli impianti pilota e agli impianti di dimostrazione riconosciuti dall'Ufficio federale.

<sup>2</sup> Gli impianti sono considerati pilota o di dimostrazione se:

- a. servono al collaudo tecnico di sistemi e permettono la raccolta di nuovi dati scientifici o tecnici; oppure
- b. servono a sondare il mercato e soprattutto permettono la valutazione economica di un'eventuale introduzione sul mercato.

<sup>3</sup> Le materie prime rinnovabili che servono all'alimentazione umana o degli animali non danno diritto ai contributi. Questi ultimi non sono tuttavia limitati se i sottoprodotti derivanti dalla trasformazione sono utilizzati come alimenti per animali.

<sup>4</sup> L'organizzazione incaricata dall'Ufficio federale assegna i contributi per la trasformazione di semi oleosi.

<sup>5</sup> L'Ufficio federale assegna i contributi per la biomassa prodotta sulla superficie agricola utile (senza i semi oleosi). Il contributo massimo è di 200 franchi per hl di etanolo puro risultante o di 4 ct. per kWh di energia così prodotta.

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2507).

<sup>23</sup> RS 916.151

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5345).

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2507).

**Art. 11** Superfici ubicate all'estero

Sono versati contributi di trasformazione anche per il raccolto di superfici coltivate per tradizione familiare nella zona economica estera, nell'enclave di Büsingen e nel Principato del Liechtenstein.

**Art. 11a<sup>26</sup>** Compensazione del raccolto

Gli impianti pilota e di dimostrazione possono far valere il loro diritto a un contributo di trasformazione per la quantità corrispondente di colza importata, al massimo tuttavia per 3000 t, se forniscono, per compensare i piccoli raccolti, colza svizzera a fini industriali per l'estrazione di oli commestibili.

**Art. 12** Registrazioni

Le aziende registrano in modo completo:

- a. quantità e provenienza delle materie prime;
- b. quantità e acquirenti dei prodotti trasformati.

**Art. 12a<sup>27</sup>** Accordo di prestazioni

<sup>1</sup> L'Ufficio federale incarica un'organizzazione (organizzazione incaricata) di assegnare i contributi di cui negli articoli 9 capoverso 1 e 10 capoverso 4.

<sup>2</sup> Il mandato le è affidato per due anni con contratto scritto. L'Ufficio federale verifica annualmente il rispetto delle disposizioni contrattuali e l'utilizzazione dei contributi conformemente al capoverso 3.

<sup>3</sup> L'organizzazione incaricata è tenuta a utilizzare i contributi in vista dell'ottimizzazione del valore aggiunto e di una trasformazione efficiente. A questo scopo, vanno rispettate le condizioni seguenti:

- a. il contributo massimo è di 35 fr./100 kg di semi oleosi trasformati;
- b.<sup>28</sup> per la colza importata nel quadro della compensazione del raccolto il contributo per la trasformazione di materie prime rinnovabili negli impianti pilota e negli impianti di dimostrazione va calcolato in modo che, di norma, il prezzo di costo della merce d'importazione non superi quello della colza indigena a prezzo ridotto;
- c. tutti i richiedenti devono essere trattati nello stesso modo; le domande di contributi sono evase mediante decisione formale, previa consultazione delle cerchie interessate;

<sup>26</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2001 (RU 2001 250).

<sup>27</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2507).

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2004 5471).

- d. l'organizzazione incaricata può riscuotere emolumenti adeguati per coprire le spese occasionate dall'esecuzione dell'accordo di prestazioni; questi emolumenti devono essere previamente approvati dal Dipartimento federale dell'economia.

**Art. 13<sup>29</sup>** Domande

<sup>1</sup> Le domande per il riconoscimento di un impianto pilota o di un impianto di dimostrazione devono essere presentate all'Ufficio federale al più tardi il 1° febbraio dell'anno in cui vengono fatti valere i contributi.<sup>30</sup>

<sup>2</sup> Le domande di contributi di cui all'articolo 9 capoverso 1 e all'articolo 10 capoverso 4 devono essere presentate all'organizzazione incaricata al più tardi quattro mesi dopo la trasformazione dei semi oleosi. Le aziende di trasformazione devono comunicare entro il 1° aprile all'organizzazione incaricata la quantità probabile del prossimo raccolto che intendono trasformare.

<sup>3</sup> Le domande di contributi di cui all'articolo 10 capoverso 5 devono essere presentate all'Ufficio federale al più tardi quattro mesi dopo la trasformazione delle materie prime rinnovabili.

<sup>4</sup> Se la domanda è incompleta o non è compilata correttamente, l'autorità competente accorda un termine supplementare di tre giorni lavorativi per la rettifica.

<sup>5</sup> Le domande trasmesse per fax o Internet sono ammesse a condizione che l'originale pervenga all'Ufficio federale il giorno feriale seguente la scadenza del termine di inoltro. Fanno fede l'ora stampata sul fax o l'ora di entrata dell'invio via Internet. È determinante il timbro postale o, in caso di consegna personale, la data di ricezione.<sup>31</sup>

### Capitolo 3: Sanzioni amministrative e notifica delle decisioni

**Art. 14** Riduzione e diniego dei contributi

<sup>1</sup> I Cantoni riducono o negano i contributi se il richiedente:

- a. fornisce intenzionalmente o per negligenza dati errati;
- b. intralcia i controlli;
- c. non annuncia tempestivamente i provvedimenti ai quali intende ricorrere;
- d. non osserva le condizioni e gli oneri postigli dalla presente ordinanza o altrimenti;

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2507).

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4829).

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4829).

- e. non osserva le prescrizioni rilevanti per l'agricoltura della legge sulla protezione delle acque, della legge sulla protezione dell'ambiente o della legge sulla protezione della natura e del paesaggio; la mancata osservanza di queste disposizioni deve essere stabilita da una decisione definitiva.

<sup>2</sup> In caso di violazione intenzionale e ripetuta delle prescrizioni i Cantoni possono rifiutare di versare contributi per due fino a cinque anni al massimo.

**Art. 15<sup>32</sup>**      Notifica delle decisioni

<sup>1</sup> Le decisioni relative ai contributi sono trasmesse all'Ufficio federale unicamente su domanda.

<sup>2</sup> I Cantoni notificano all'Ufficio federale le decisioni su ricorso.

## **Capitolo 4: Disposizioni finali**

**Art. 16<sup>33</sup>**      Esecuzione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza nella misura in cui tale competenza non sia affidata ai Cantoni o all'organizzazione incaricata.

<sup>2</sup> Esso vigila sull'esecuzione da parte dei Cantoni e dell'organizzazione incaricata.

**Art. 17<sup>34</sup>**

**Art. 18**          Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 2507).

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 2507).

<sup>34</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5345).